



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica e nella persona del Giudice Unico, *dott. ssa Maria Flora Febbraro*, ha pronunciato, *ex art. 281 quinquies c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2275 del registro generale degli affari contenziosi generale per l'anno 2010, **vertente**

TRA

[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], (CF. [REDACTED]), elettivamente domiciliata in [REDACTED] alla Via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. Sara Travagliati, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Primavera in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

IL CONDOMINIO [REDACTED]

DI VIALE [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHÉ

[REDACTED] (GIÀ [REDACTED]), in persona del procuratore speciale, Avv. Emanuele Grassetto, elettivamente domiciliata in Civitavecchia alla Via Cialdi n. 2 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Martellucci, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Natoli in virtù di procura a margine in calce all'atto di intervento

INTERVENTORE VOLONTARIO

Ogg.: Azione di risarcimento del danno *ex art. 2051 c.c.*

Causa trattenuta a sentenza, all'esito della scadenza dei termini *ex art. 190 c.p.C.* concessi all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2015



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E

CONCLUSIONI

Come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

- Artt. 132 - 281 *quinquies* c.p.c.-

I. Preliminarmente va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi alla immediata stesura delle ragioni della decisione.

II. L'attrice premesso di abitare e di partecipare al "Condominio- [REDACTED]" dello stabile sito in [REDACTED], al Viale [REDACTED] ha citato in giudizio, per l'udienza del 6.12.2010, l'ente di gestione chiedendone la condanna, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali verificatisi in data 14.07.2009 allorquando, mentre usufruiva della zona relax e solarium attrezzati della piscina condominiale, "...sdraiata su un lettino di stoffa color blue e struttura metallica...all'improvviso il lettino cedeva facendola cadere rovinosamente in terra sul bacino...prontamente soccorsa dagli altri condomini presenti con applicazione di ghiaccio, veniva trasportata nella propria abitazione dove continuava ad avvertire dolori fortissimi che divenivano insopportabili durante la notte; il giorno seguente, 15 luglio 2009, data l'insistenza dei forti dolori che la costringevano a letto, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Bracciano, presso il quale, dopo accurata visita medica corredata di rx bacino e colonna sacro coccigea e lombosacrale e visita ortopedica, le veniva diagnosticato "frattura coccigea" con prescrizione di riposo assoluto, ciambella per posizione seduta, terapia medica al bisogno con diagnosi di 20 giorni di riposo domiciliare...".

Evidenziava di aver trovato già aperto e pronto all'uso il lettino, di averlo utilizzato correttamente ed ordinariamente.



Instauratosi il contraddittorio nessuno si è costituito per il Condominio mentre si è intervenuta volontariamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.12.2010, la [REDACTED] (poi [REDACTED] assicurazione del Condominio al fine di garantirlo e manlearlo, contestando l'avversa domanda, di cui domandava in via principale il rigetto, e riconducendo l'evento all'esclusiva responsabilità della danneggiata che non aveva utilizzato il lettino con la dovuta diligenza e coi necessari accorgimenti.

III. In limine litis, la domanda risarcitoria deve ritenersi ammissibile e procedibile.

L'incidente viene ascritto all'inidoneità del lettino da sdraio per l'utilizzo in piscina nonché alla mancata verifica da parte dell'addetto, del preposto alla piscina al corretto funzionamento e posizionamento dello stesso.

La fonte dell'evento lesivo è, sostanzialmente, individuata nell'omissione da parte del Condominio delle dovute cautele in ordine allo stato, alla manutenzione, alla vigilanza delle suppellettili della piscina frequentato da molteplici condomini, familiari ed accompagnatori. E' stato sottolineato, da un lato, che il bagnino del condominio aveva l'onere di accertarsi di volta in volta l'esatto funzionamento del lettino e, dall'altro, che a seguito dell'incidente i lettini erano stati tutti sostituiti anche se da poco acquistati proprio perché inidonei all'uso in piscina.

La responsabilità extracontrattuale fatta valere in giudizio è regolata dalla disposizione di cui all'art. 2051 c.c..

Il condominio di un edificio e così il proprietario quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati a terzi, alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ex art. 1669 c.c., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.; (v. Cass. Civ., sez. II,



12/07/2011, n. 15291). Qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il condominio può, poi, essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 c.c.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode (v. Cassazione civile, sez. III, 19/05/2011, n. 11016).

In conformità ad una giurisprudenza più che consolidata della Corte Suprema, i presupposti della presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. sono: a) la verifica del danno nell'ambito del dinamismo connesso alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b) l'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.

In ordine alla prova liberatoria dalla responsabilità per custodia ed in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, è pacifico che alla parte attrice compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre la parte convenuta, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.

Sempre sul tema della prova liberatoria, e dell'incidenza del comportamento del danneggiato, è stato affermato (v. Cass. Civile, sentenza n. 2430 del 2004) che il profilo del comportamento del custode è, a rigore, estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Al contempo si sottolinea che, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita



a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.2051 c.c..

La Suprema Corte di recente ha precisato che «...- la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno....il giudizio sull'incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione» (V. Cass. Civ., n. 4476/2011).

Al lume di tali principi, a cui il Tribunale ritiene di doversi uniformare per la risoluzione della presente controversia, la domanda della signora ██████████ appare meritevole di accoglimento nei confronti del Condominio.

Orbene, come anticipato l'art. 2051 c.c esonera la vittima dall'onere di provare la colpa del custode ma non anche dall'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno.



Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., infatti, è necessario che il danno sia stato arrecato non già "con la cosa" sebbene "dalla cosa" in custodia la quale entra nel processo produttivo del danno non come mera occasione bensì come causa o concausa (in concorso con altri fattori causali) dello stesso: perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere ovvero perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. Civ., 12/6/1973 n. 1698 e succ. conformi).

Nella fattispecie *de qua agitur*, la prova espletata ha comprovato la prospettazione sicché non può escludersi che il danno sia stato arrecato direttamente dalla cosa ovvero da un agente dannoso insorto in essa (v. in tal senso Cass. 24/11/1979 n. 6148, in Giur. It. 1980, I, 1, 557 e Cass. 24/1/1975 n. 280, in Giur. it. 1978, I, 1, 2044, che hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai danni subiti dal cliente di una banca scivolato sul pavimento bagnato, affermando che tale norma non può trovare applicazione nell'ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sé, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi la detiene; cfr. Cass. Civ., 23/3/1992 n. 3594, in Foro it. 1993, I, 198, in cui non è stato ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. ai danni subiti da un avvocato nel discendere da una pedana in un'aula di giustizia e v. tante altre ancora: ad esempio, Cass. 27/3/1972 n. 987, in Resp. civ. prev. 1972, 547, con la quale è stata respinta l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. in materia di danni subiti dal cliente di un negozio scivolato sul pavimento umido; Cass. 16/2/1976 n. 506, in Arc. Civ. 1976, 1209; Cass. 6/7/1978 n. 3364, inedita, e Cass. 1/6/1995 n. 6125, in Dir. Econ. Ass. 1995, 973, con le quali è stata scartata l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai proprietari di alberghi per i danni subiti da clienti caduti rispettivamente nella hall, su un tappeto e nella doccia).

In particolare, secondo la descrizione fattane dalla parte, la signora [REDACTED] si trovava in piscina sdraiata sul lettino di stoffa color blue e struttura metallica quando all'improvviso il lettino cedeva facendola cadere rovinosamente in terra sul bacino.

La circostanza è emersa dall'interrogatorio formale del l.r.p.t. del Condominio e dalla prova per testi (v. verbali di udienza del, alla cui lettura e trascrizione si rinvia integralmente in tale sede, in cui sono riportate le dichiarazioni rese dai signori [REDACTED],



[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]).

Alcun dubbio è, poi, trasparso in ordine al fatto che l'attrice non abbia utilizzato il lettino in modo scorretto, ben potendo ella fare legittimamente affidamento in ordine al corretto funzionamento e posizionamento dello stesso in piscina in presenza del bagnino addetto.

L'art. 2051 c.c. può, infatti, trovare applicazione soltanto quando il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa ovvero da un agente dannoso in essa insorto.

Non può, dunque, nel caso in esame, escludersi l'applicabilità dell'art 2051 c.c. non potendosi affermare che la *res* abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno (v. in questo senso si vedano, *ex multis*: per la giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ. 3408/69; Cass. Civ. 2020/70; Cass. Civ. 987/72; Cass. Civ. 280/75; Cass. Civ. 506/76; Cass. Civ. 3364/78; 5133/78; Cass. Civ. 6148/79; Cass. Civ. 5083/94; Cass. Civ. 6125/95; per la giurisprudenza di merito v. Tribunale di Roma, Sezione XIII, sentenza n. 34220 del 28/12/04, Giudice Dr. M. Rossetti, inedita; Trib. Roma 20/4/2002, Lauro c. Condominio P.zza Sanmicheli 3; Trib. Roma 27/3/2001; Trib. Roma 28/10/1998, Lonigro c. S.I., inedita; Trib. Roma 24/10/1996, Ricci c. de Fazio, inedita; Trib. Roma 7/1/1997, Mazzotta c. Condomino v. Teano 247, inedita; Trib. Roma 3/2/1997, Sabatini c. Condominio v. Suor C. Donati 15/a, inedita; Trib. Roma 5/6/1997, Ripani c. Condominio v. L. Maroi 31, inedita; Trib. Roma 30/6/1998, Giagu c. Condominio v. Foster 121; Pret. Roma 20/3/1997; Trib. Cassino 6/8/1997).

Ritenuta l'applicabilità dell'art 2051 c.c., la domanda va accolta essendo configurabile la responsabilità dei proprietari custodi per danni prodotti dalla suppellettile comuni difettosa o mal funzionante od inadatta per la piscina.

A tutto concedere, in alcun modo può giudicarsi che la precaria od instabile condizione del lettino fosse visibile e/o prevedibile dall'utente medio e deve ritenersi il nesso di causalità tra essa e l'evento dannoso riportato.



Inoltre, neanche *aliunde*, può ritenersi che parte attrice non abbia tenuto un comportamento diligente e prudente nell'entrare in contatto fisico con la cosa e nell'avvalersene senza ricevere danno, non avendo le emergenze procedurali dato conto di peculiari difetti strutturali e/o funzionali del lettino, prevedibili e soprattutto evitabili o che il lettino fosse mal posizionato o fosse stato spostato da qualcuno e tanto meno dall'attrice.

A nulla rileva che l'incidente si sia verificato a luglio di giorno, in una zona non scarsamente illuminata, poiché il pericolo derivante dall'uso ordinario del lettino non è risultato, in alcun modo, percepibile e comprensibile *ictu oculi* in tutti i suoi aspetti dalla signora [REDACTED].

Al lume delle considerazioni che precedono il Tribunale ritiene che le emergenze procedurali comprovino la ricostruzione del sinistro e, soprattutto, la sussistenza di una "*insidia*" non prevenibile e non evitabile dagli utenti ed il denunciato nesso di causalità tra questa ed i danni subiti. Alla luce delle risultanze istruttorie e alla stregua di tutto quanto sopra esposto, ricorre la prova della sussistenza dell'elemento indefettibile della norma che disciplina la responsabilità per i danni da cose in custodia, ossia, la prova "*...della relazione eziologica tra la res e l'evento lesivo...*".

Per tali ragioni la domanda formulata dalla parte attrice dev'essere accolta.

IV. Provato il nesso di causalità tra l'evento e la lesione ed in assenza di qualsiasi prova contraria in ordine all'evitabilità del pericolo, il convenuto, in qualità di proprietario e di gestore della piscina, come tale tenuto anche ad assicurarne la effettiva e la corretta manutenzione della piscina e degli arredi, va condannato al risarcimento dei danni subiti dall'istante.

Venendo alla determinazione e quantificazione dei danni subiti dalla parte attrice può essere risarcita alla stessa la voce del danno biologico e non patrimoniale e degli esborsi per spese mediche.

Dall'analisi degli atti di causa risulta che la stessa, subito dopo l'incidente, fu accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bracciano dove le venne diagnosticato un trauma lombosacrale.



A ciò seguirono ulteriori indagini strumentali, accertamenti e controlli dal cui esame può ricavarsi che, in conseguenza del sinistro, ella riportò **i postumi permanenti** di un trauma sacro coccigeo con prognosi di venti giorni di riposo domiciliare.

Avuto riguardo ai postumi rilevati, le percentuali del danno biologico rilevate dal C.T.P. non appaiono congrue rispetto sia agli elementi probatori emergenti dai documenti prodotti in giudizio sia alle conclusioni ricavabili dall'applicazione al caso concreto delle attuali conoscenze cliniche della scienza medico-legale.

Le tabelle delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità allegate al decreto del ministero della salute del 2003 prevedono per gli esiti di frattura sacrale o coccigea malconsolidata con conseguente sindrome algico-disfunzionale un danno percentuale tra il 3 ed il 5%.

Pertanto utilizzando i criteri ivi desumibili, tenuto conto delle limitazioni funzionali riscontrate dal C.T.P., può riconoscersi alla signora ██████████ il risarcimento del danno pari ad euro 6207,00 utilizzando, in relazione alla percentuale del 5%, le tabelle stilate dal Tribunale di Milano.

Invero unica forma di liquidazione di ogni danno privo, come quello in esame (al pari del danno morale), delle caratteristiche della patrimonialità, è quella equitativa, per cui la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di danaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale ma compensativa di un pregiudizio non economico.

Tale criterio di liquidazione del danno biologico non muta pur a seguito dei nuovi orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte sulla portata degli artt. 2043 e 2059 c.c..

Invero tali disposizioni, interessate dalle note pronunce della Consulta n. 184 del 1986 e n. 372 del 1994, sono state, ripetutamente, interpretate, nell'ultimo decennio, dalle sezioni semplici e dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenze abbinate nn. 8827 e 8828 della Sez. III del 2003, le sentenze gemelle nn. 26972, 26973, 26974, 26975 delle S.U. del 2008, le decisioni nn. 557, 794, 3677, 18356 delle S.U. del 2009).



Gli indirizzi così fissati sono stati, poi, consacrati e, comunque, diffusamente precisati ed arricchiti dalla Corte Costituzionale (sent.223 del 2003) e dalla più recente giurisprudenza di legittimità (d'interesse la decisione n. 5770 del 2010- in tema di liquidazione del danno non patrimoniale - e la n. 8360 - in materia di danno tanatologico - del 2010).

Con la nota pronuncia n. 184 del 1986, la Corte Costituzionale dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. sollevata in riferimento agli art. 2, 3 comma 1, 24 comma 1 e 32 comma 1 Cost., evidenziando come l'ingiustizia del danno biologico e la sua conseguente risarcibilità discendessero direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, primo comma, Cost. e 2043 c.c.: più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima. L'art. 2059 c.c., nel sancire che il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei casi espressamente determinati dalla legge, venne riferito al solo danno morale soggettivo "*...consistente in ingiuste perturbazioni dell'animo, o in sensazioni dolorose...*". Diversamente, l'art. 2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost., venne "*...necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana...*". La lesione del bene salute venne configurata come evento in senso giuridico del fatto illecito, il danno biologico venne inteso come evento materiale naturalistico del fatto lesivo della salute, il danno morale subiettivo ed il danno patrimoniale quali danni-conseguenza in senso stretto del danno biologico. L'offesa del bene interesse costituzionalmente protetto si concreta nel momento stesso in cui si realizza, in interezza, il fatto costitutivo dell'illecito e trattandosi di danno presunto od *in re ipsa* non va provato. La menomazione bio - psichica del soggetto, invece, costituendo un danno specifico, effettivo dev'essere allegato e puntualmente dimostrato. Analogamente il danni morale subiettivo e l'eventuale danno patrimoniale.

Dopo quasi un decennio la Corte costituzionale, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 2043 e 2059 c.c. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. "*...nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno per violazione del diritto alla*



vita...", con la sentenza n. 372 del 27 ottobre 1994, ricondusse la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), stabilendo che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei soli casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti "...poiché il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla costituzione, e poiché detta norma (come anche le altre che attengono a diritti inviolabili della persona) non solo ha efficacia precettiva nei confronti dello Stato ma è anche immediatamente efficace tra i privati (secondo la teoria cd. della "drittwirkung")...".

Nell'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. venne fatto rientrare sia il "*pretium doloris*" sia il *trauma permanente, fisico o psichico* scaturente dalla sofferenza per la morte del congiunto.

Nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, anche la giurisprudenza di legittimità (vedasi Cass. Civ., sez. III, 31.5.2003, nn. 8827 e 8828) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione di tale disposizione ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, : a) il danno morale soggettivo, definito come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; b) il danno biologico in senso stretto, ossia la lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); c) il danno derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (v. in tal senso, Cass. Civ., sez. III, 13/04/2010 n. 8724 conforme a Cass. Civ., 22 giugno 2009, n. 14551, nonché Cass. Civ. 13 novembre 2009, n. 24044; Cass. Civ. 19 febbraio 2009, n. 4053).

Riportato all'alveo dell'art. 2059 c.c. il danno non patrimoniale, anche ove determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona,



costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. Va, dunque, provata da chi l'allega la lesione, il nesso di causalità e l'evento dannoso (la tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003).

Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale, salvi i casi in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause) oppure allorchè si possa porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze) e ci si possa avvalere delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.

Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. La prova del danno non patrimoniale può, dunque, essere fornita anche per presunzioni semplici fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (v. da ultimo, ancora, S.U. Civili, sent. n.3677 del 2009, conf. a S.U. n. 26972 del 2003 che ammettono il ricorso alle nozioni di comune esperienza ed alle presunzioni).

Sulla scorta delle primigenie esegesi, l'art. 2059 cod. civ., stabilendo che il danno non patrimoniale dovesse essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, circoscriveva, dunque, la risarcibilità all'ipotesi, contemplata dall'art. 185 cod. pen., del danno non patrimoniale derivante da reato e le conferiva un carattere sanzionatorio, reso manifesto, tra l'altro, dalla stessa relazione al codice civile, secondo cui: *«soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa*



all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo». Tale indirizzo interpretativo entrò in crisi per effetto della richiamata evoluzione sull'area di risarcibilità del danno non patrimoniale ed in conseguenza delle novelle legislative con cui furono introdotti ulteriori casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, estranei alla materia penale e non aventi alcun carattere repressivo (si pensi, ad es., alle azioni di responsabilità previste dall'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, per i danni derivanti da ingiusta privazione della libertà personale nell'esercizio di funzioni giudiziarie; dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per i danni derivanti dal mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).

Per effetto di tali mutamenti giurisprudenziali e normativi, la disposizione l'art. 2059 cod. civ. ha assunto la funzione di tipizzare i singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale ed anche il riferimento al «reato» contenuto nell'art. 185 cod. pen. è interpretato come postulante la ricorrenza di una fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato. La responsabilità extracontrattuale è stata ritenuta sussistente anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge (v. al riguardo anche C. Cost. n. 233 del 2003, Cass. Civ. 7281 e 7282 del 2003 secondo cui alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui agli artt. 2051 e 2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato).

In tale solco si innesta il nuovo *trend* introdotto dalle recenti pronunzie delle S.U. della Cassazione - v. sentenze del 11-11-2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 – che riconducono nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, nella formula del "danno morale" ex art. 2059 c.c. tutti i vari possibili pregiudizi non patrimoniali del fatto illecito, determinati da lesioni di interessi giuridicamente rilevanti di rango costituzionale.

A seguito di una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art. 2059 c.c., tale disposizione è stata ritenuta espressiva di un



principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. bensì - come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, 'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

Sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno-conseguenza, le due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto.

Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona presieduti dalla tutela minima risarcitoria (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006), con la precisazione, in quest'ultimo caso, che *“la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)”* (v. in tal senso, espressamente, Cass. Civ., S.U., 19.8.2009, n. 18356).



L'impostazione è stata precisata dalle S.U. 15.01.2009, n. 794 (conf. a Cass. Civ., S.U., 11 novembre 2008 n. 26975) che hanno identificato "...il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. come quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, composto in categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie. Danno tutelato in via risarcitoria, in assenza di reato ed al di fuori dei casi determinati dalla legge, solo quando si verifichi la lesione di specifici diritti inviolabili della persona, ossia la presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. Tenendo, dunque, conto dell'interesse leso e non del mero pregiudizio sofferto o della lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante...".

La peculiarità della nuova tendenza sta nell'accantonamento del danno morale soggettivo, inteso come "pregiudizio soggettivo transeunte": la sofferenza morale è risarcibile indipendentemente dal fatto che sia transeunte, o di lunga durata, o permanente.

Nel danno biologico, inteso quale menomazione fisio-psichica della persona, vengono ricomprese anche le degenerazioni psichiche del danno morale soggettivo (cd. danno biologico cd. dinamico), che non possono più essere liquidato in una misura percentuale rispetto al primo ma richiedono un diverso criterio di personalizzazione (che potrebbe essere quello fissato agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private – aumento sino al 20%- ovvero che potrebbe essere quello considerato nelle tabelle delle macropermanenti del Tribunale di Milano).

Il danno morale subiettivo puro, inteso come sofferenza psichica in sé per sé considerata, non degenerata in patologia, a prescindere dalla sua durata può continuare ad essere liquidato in una frazione percentuale del danno biologico, senza alcun automatismo, considerate le particolarità del caso concreto (cfr. *amplius, ex multis*, Cass. Civ. n. 10725/2000 ed in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 15001/2004, secondo cui nella determinazione del risarcimento del danno morale è legittimo attribuire una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria "personalizzazione" del criterio detto al caso concreto ed apportando, se del caso, gli eventuali consequenziali correttivi in



aumento o in diminuzione). Tale criterio è, del resto, ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla salute in base al sistema cosiddetto del "*valore del punto di invalidità*" ed è quindi volto proprio ad evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie anche in ragione dell'insopprimibile difficoltà di offrire appaganti e controllabili ragioni giustificative di una determinazione quantitativa che ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto lesivo costituente reato.

Nondimeno, negli ultimi tempi, la S.C. ha affermato che nella liquidazione del danno non può non tenersi conto, accanto al danno biologico, sia danno morale sia del danno esistenziale, quali "voci" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale (v. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 18641 del 12/09/2011; v. Cassazione civile, sez. III, 26/05/2011, n. 11609, secondo cui "*In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione deve evitare duplicazioni risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), ma deve comunque tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto*").

Si afferma, pertanto, che seppure non sono ammesse duplicazioni risarcitorie e seppure il danno esistenziale ed il danno morale non sono voci autonomamente risarcibili (v. da ultimo, Cass. Civ., sez. III, sent. n. 25575 del 30.11.2011), tali danni, ove dimostrati in concreto, costituiscono un imprescindibile aspetto dei danni non patrimoniali da considerare nell'adeguare la liquidazione alle peculiarità del caso concreto (v. Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2009, n. 20949; Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2009, n. 16914; Cass. civ., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557).

Nell'evoluzione dei criteri relativi alla quantificazione del danno non patrimoniale, può ritenersi principio consolidato l'orientamento per cui nella liquidazione del danno biologico e del morale occorre far riferimento al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c. (v. Cass. Civ., sin da sentenza 23.1.1996, n. 477).



Tale indirizzo non è mutato, pur a seguito del nuovo orientamento sulla portata dell'art. 2059 c.c., espresso dalle sentenze gemelle del 2003 sicchè anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona umana nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., rimangono validi, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 3399/2004), i principi già elaborati dalla stessa Corte per il risarcimento del danno biologico.

In particolare, al fine rendere *“effettiva la valutazione equitativa del danno biologico”* il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti: la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato (v. Cass. Civ., sez. III 20/02/2004 n. 3399 secondo cui è un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari. In tal senso v., pure, Cass. Civ. 22.5.1998, n. 5134; Cass. Civ. 16.11.1998, n. 11532; Cass. Civ. 13.5.1995, n. 5271; Cass. Civ. 11.11.1996, n. 9835, Cass. Civ. 30.5.1996, n. 5005, Cass. Civ. 14.5.1997, n. 4236). Tale principio è stato affermato, di recente, in tema di liquidazione del danno morale conseguente ad incidente stradale (v. Cass. Civ. n.5770 del 2010 secondo cui: *“...il giudice di merito deve, in ogni caso, tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento*).

Applicando siffatti principi al caso in esame, in adesione alla prevalente giurisprudenza, il Tribunale ritiene equo adottare, per la liquidazione di tale voce di danno, il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare (cfr. Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2003, n. 8169, Cass. Civ. 19 maggio 1999 n.4852, Cass. Civ. 25 maggio 2000 n.6873, Cass. Civ. 20 aprile 2001 n.5910, Cass. Civ. 24 aprile 2001 n. 6023 ed altre; cfr. **Cass. Civ., sent. 7 giugno 2011 n. 12408**, secondo cui *«...poiché l'equità va intesa anche come parità*



di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto...»; v. anche di recente, Cass. Civ. 2015, n. 10263 secondo cui le tabelle hanno "vocazione nazionale").

Peraltro, il detto criterio è ormai posto a base della liquidazione del danno biologico dall'art.5, co.2°, della legge n.57 del 5 marzo 2001, oggi Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005) sia pure con riferimento ai danni alla persona, nei limiti di lesioni c.d. micropermanenti determinati da sinistro stradale verificatosi dopo l'entrata in vigore della legge (cioè a decorrere dal 4 aprile 2001).

Tali essendo i principi a cui questo Giudicante ritiene di doversi uniformare, stante l'inapplicabilità alla fattispecie in esame, *ratione temporis e ratione materiae*, della disposizione di cui all'art. 5, secondo comma, della L. n. 57/2001, appare equo riconoscere alla parte attrice la somma di **€. 6207,00 per il danno non patrimoniale subito (v. Tabelle del Tribunale di Milano del 2014).**

A tale somma si perviene moltiplicando l'importo base (aggiornato al 2014 nelle Tabelle di riferimento per la liquidazione del danno da compromissione dell'integrità psicofisica del Tribunale di Milano in uso nell'Ufficio) per il punto di invalidità ritenuta dal Giudice (5%) e per coefficienti di moltiplicazione corrispondenti all'età dell'infortunato al momento del sinistro ed al punto d'invalidità stabilita (65 anni, essendo nata il 12.6.1944 ed essendosi l'incidente verificato il 15.7.2009), riducendolo per il corrispondente coefficiente di demoltiplicazione.

Posto, inoltre, che la giurisprudenza e, da ultimo, la stessa legge n.57 del 2001 ha riconosciuto, come voce autonoma di danno, il danno alla salute temporaneo, da risarcire con una somma giornaliera variabile a seconda che si tratti di invalidità totale o parziale (cfr. Cass. Civ. nn. 3806/2004, 3563/96, 9725/95, 2012/86), devono esser



corrisposte €. 1.920,00 ed €. 960,00 rispettivamente, a titolo di invalidità temporanea totale per venti giorni e di invalidità temporanea parziale al 50% per venti giorni (ottenuti conteggiando €. 96,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, €. 48,00 per ogni giorno di invalidità temporanea parziale al 50%).

Peraltro, nelle Tabelle di Milano il punto relativo alla sola componente del danno non patrimoniale anatomo-funzionale – ossia il cd. danno biologico permanente – è aumentata per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, di una percentuale ponderata fissa del 25% per le lesioni lievi sino al 9%.

Nella liquidazione dei danni deve, però, tenersi conto sia del danno biologico sia danno morale sia del danno esistenziale, quali “voci” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale (v. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18641 del 12/9/2011; v. Cass. Civ., sez. III, 26/5/2011, n. 11609, secondo cui *“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione deve evitare duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc.), ma deve comunque tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto”*).

Se è vero che il danno esistenziale ed il danno morale non sono voci autonomamente risarcibili è pur vero che (v. da ultimo, Cass. Civ., sez. III, sent. n. 25575 del 30.11.2011) tali danni, ove dimostrati in concreto, costituiscono un imprescindibile aspetto dei danni non patrimoniali da considerare nell’adeguare la liquidazione alle peculiarità del caso concreto.

Ne consegue che, laddove dalle lesioni personali (nella specie, conseguenti ad infortunio accidentale), sia scaturito un danno biologico, all’importo determinato in risarcimento di tale voce di danno, deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc., e, a tale scopo, non occorre che il danneggiato proponga fin dall’atto di citazione una specifica domanda risarcitoria relativa ad ognuno degli aspetti considerati, essendo sufficiente che egli manifesti inequivocamente la volontà di ottenere il risarcimento di *“tutti i danni*



non patrimoniali", purché egli specifichi, nel corso del giudizio, i peculiari aspetti che tali danni abbiano concretamente assunto nel suo particolare caso ed essi risultino, ancorché presuntivamente, provati o, comunque, attendibili.

Nel caso in esame, la sofferenza morale è emersa, inequivocabilmente, dall'esame degli atti di causa, che hanno dato conto di come la parte attrice, a causa del peculiare trauma subito sia stato sottoposta a numerosi controlli specialistici ed a riposo. Ciò che lascia trasparire tutte le affezioni interiori patite dall'attore durante ed al termine della convalescenza.

Tali considerazioni giustificano un aumento del punto relativo alla sola componente del danno non patrimoniale anatomo-funzionale – ossia il cd. danno biologico permanente – in relazione alla componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, mediante applicazione di una percentuale ponderata sino al 25%, per un importo complessivo pari ad **euro 1.500,00** (secondo quanto fissato per le lesioni di tal tipo nelle Tabelle del Tribunale di Milano).

La Suprema Corte ha, del resto, precisato (cfr. *amplius, ex multis*, Cass. Civ., sent. n. 18641 del 12/09/2011, Cass. Civ. n. 10725/2000) che il ricorso da parte del giudice di merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico riconosciuto non è di per sé illegittimo, se il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria "personalizzazione" del criterio detto al caso concreto ed apportando, se del caso, gli eventuali conseguenziali correttivi in aumento o in diminuzione.

Quale ulteriore voce risarcibile, a titolo di perdita subita, spetta all'attore la somma corrispondente al danno patrimoniale connesso ai documentati (v. allegato n. del fascicolo di parte attrice) esborsi per spese mediche e sanitarie sostenute in conseguenza del sinistro subito (cfr. in atti, le fatture e le ricevute esibite, comprensive quelle afferenti all'espletata relazione tecnica di parte), che appare equo liquidare nella misura di **€. 193,68** (somma così determinata previa attualizzazione delle spese documentate, pari ad euro 180,00 in base



all'indice Istat del costo della vita relativo all'epoca media dell'erogazione).

I danni così liquidati appaiono idonei a ristorare il pregiudizio subito dall'attore con riferimento ai cosiddetti danni emergenti, cioè ai concreti danni subiti in conseguenza del sinistro e, per quanto, si verta in ipotesi di debito di valore, le suddette somme non necessitano di essere riportate all'attualità essendo stata conteggiata applicando i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano, **aggiornate al 2014**.

Ed invero, la rivalutazione monetaria costituisce, infatti, una componente dell'obbligazione derivante da fatto illecito extracontrattuale e può essere riconosciuta dal giudice anche d'ufficio, pur se non specificamente richiesta (semprechè non espressamente esclusa), essendo compresa nell'originario *petitum* volto al risarcimento per equivalente del valore del bene perduto all'epoca del fatto illecito sicchè la rivalutazione ha la funzione di compensare il danno cd. emergente nella restituzione del *tantundem* (cfr. sul punto, *ex multis*, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9711 del 21/5/2004 secondo cui: "...l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, per cui resta sottratta al principio nominalistico e va dal giudice, anche d'ufficio, quantificata tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta, secondo gli indici di deprezzamento della moneta e fino alla data della liquidazione...").

Sulla somma riconosciuta, spettano, inoltre, gli interessi cd. compensativi tuttavia se è vero che "...Nei debiti di valore è, invece, senz'altro possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo..." (Cass., Sez. III, sent. n. 3994 del 18/3/2003) è altrettanto vero, da un lato, che "...occorrerà allora che il creditore allegghi e provi, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo..." (Cass.,



cit., sent. n. 3994/03, che richiama la fondamentale sentenza n. 1712 del 17/2/1995 delle Sezioni Unite; conforme, Cass., Sez. III, sent. n. 12452 del 25/8/2003), dall'altro che: *" , qualora...si provveda all'integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, fino alla data della liquidazione, non possono essere accordati - in carenza di richiesta di lucro cessante cagionato al danneggiato dal ritardato pagamento della somma rivalutata a lui dovuta e, conseguentemente, di qualsiasi prova al riguardo (cfr. S. U. 1712/1995) - gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della mora, dovendosi questi essere calcolati solo dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione..."* (cfr. Cass. Civile, sezione III, n.9711 del 21.5.2004).

Ed infatti, sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'innovativa pronuncia del 17 febbraio 1995, n.1712, hanno statuito che la rivalutazione ha "natura progressiva" mentre gli interessi moratori-compensativi *"vanno calcolati non più sull'importo rivalutato della stessa, corrispondente al valore finale, bensì rapportandoli inizialmente al valore del bene al momento della fattispecie acquisitiva e quindi ai successivi mutamenti del valore di acquisto della moneta"* con la conseguenza che gli stessi vanno computati, non già sull'intera somma rivalutata, ma solo sul capitale gradatamente via via rivalutato, secondo una cadenza annuale del periodo temporale.

Al contempo la Suprema Corte, con la menzionata sentenza, conscia delle gravi conseguenze che recava il precedente sistema di liquidazione seguito, ha affermato che il danno da ritardo nascente dal tardivo pagamento della somma liquidata a tale titolo può essere riconosciuto solo qualora il creditore ne fornisca la prova, non potendo essere considerato presunto per legge. Nel temperare tale affermazione, e consapevole delle difficoltà spesso insormontabili cui potrebbe andare incontro il creditore qualora si optasse per una interpretazione rigida, la Corte ha, poi, chiarito che la prova *de qua* può essere fornita anche attraverso il ricorso a criteri presuntivi ovvero mediante l'utilizzo dei criteri equitativi, suggerendo, all'uopo, di far ricorso *"alla natura del danno, alla qualità del danneggiato,*



all'importo della somma liquidata a titolo di capitale ed ad ogni altra circostanza concreta".

Tanto premesso, questo Giudice ritiene di poter aderire all'*iter* motivazionale della Suprema Corte (sostanzialmente ribadito successivamente da Cass. Civ. nn. 339/96, 3666/96, 11502/97, 2217/98, 15368/2000, 492/2001, 10300/2001 nonché, da ultimo, Cass. Civile, sezione III, Pres. Carbone, n.9711 del 21.5.2004) con l'effetto che qualora si intenda ottenere anche il risarcimento del danno da ritardo si è tenuti, se non a provare dettagliatamente l'*an* ed il *quantum* dello stesso, quanto meno ad allegare gli elementi di fatto in base ai quali poter pervenire, anche in via presuntiva, alla individuazione concreta del medesimo.

Quanto alle modalità da seguire nella liquidazione dello stesso, la citata sentenza della Suprema Corte ha offerto all'interprete un ampio ventaglio di opzioni, conformemente alla premessa che ad ispirare il giudicante sul punto deve essere, in mancanza di prova specifica, l'equità. Tra queste, ha, peraltro, suggerito anche il ricorso alla liquidazione sotto forma di interessi calcolandoli sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del periodo di ritardo ovvero utilizzando gli indici medi di svalutazione (cfr. Cass. Civ. n. 10300/2001, 492/2001), avendo al contempo cura di ribadire la impossibilità, come avvenuto invece in passato, di poter compiere tale calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena il verificarsi di "*una sorta di anatocismo, all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.*".

Proprio alla luce dell'adesione all'opinione espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, può, allora, affermarsi che l'ammontare della somma liquidata in precedenza e lo scarto temporale tra la data dell'illecito e quella della liquidazione contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la maturazione, nella fattispecie in esame, di un danno da ritardato pagamento, potendosi ragionevolmente sostenere che la parte attrice avrebbe potuto impiegare fruttuosamente la somma riconosciuta in consumi, onde far fronte alle esigenze primarie dell'esistenza. Per cui, rientrando l'attrice nella categoria dei modesti consumatori, devono ritenersi spettanti alla medesime gli interessi nella misura legale



ordinariamente connessi all'erosione del potere di acquisto della moneta.

Pertanto, tenuto conto dei tassi d'interesse legali vigenti nel periodo in contestazione e dell'esigenza di evitare ingiuste locupletazioni applicando gli stessi su somme già in moneta attuale, si ritiene rispondente a criteri di equità commisurare il danno da ritardo mediante l'attribuzione di interessi al saggio medio annuo del 1,5% decorrenti dal dì dell'evento illecito (15.7.09), sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e dalla data media del 15.3.2010 dell'esborso sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, sino alla data di deposito della presente decisione, in modo tale che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (in tal senso, cfr., *ex aliis*, Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003, 11712/2002, 883/2002, 10300/2001).

Per il periodo successivo e fino al soddisfo saranno, invece, dovuti gli interessi nella misura legale (sul punto, cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ. n. 10300/2001) giacchè per effetto della sentenza l'originario credito di valore si trasforma in credito di valuta, liquido ed esigibile che produce, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1282 c.c., interessi cd. corrispettivi di pieno diritto, da conteggiarsi al tasso legale vigente.

Nulla va attribuito a titolo di danno psichico, danno esistenziale e di danno alla vita di relazione che non sono stati sufficientemente allegati e, comunque, dimostrati all'esito del giudizio.

Nulla è dovuto, infine, alla parte attrice a titolo di invalidità lavorativa generica e specifica. Ella, infatti, non ha, in alcun modo, allegato, richiesto e, comunque, concretamente provato di aver subito una diminuzione del reddito in conseguenza dei suddetti esiti permanenti. Del resto, in assenza della benchè minima dimostrazione in ordine alla sussistenza ed all'entità del proprio guadagno medio annuo (sia in epoca antecedente e prossima al sinistro sia in epoca successiva) nonchè della perdita economico reddituale subita in conseguenza dei fatti di causa, è impedito al Tribunale la possibilità di effettuare una quantificazione equitativa di tale voce di danno (anche a volerla, per mera ipotesi, ritenere certa nell'an), atteso che, in



assenza di allegazione di specifici elementi di valutazione, la stessa risulterebbe sostanzialmente arbitraria.

Nulla è, poi, dovuto ex art. 1223 e 2056 c.c. a titolo di ulteriori perdite subite e di mancato guadagno non essendo stato allegato e, comunque, dimostrato, nelle forme e nei termini di maturazioni delle preclusioni istruttorie, il danno patrimoniale in termini di danno emergente nonché di lucro cessante.

Null'altro spetta all'attore poiché, all'esito del giudizio, neanche altrimenti sono trasparse ulteriori conseguenze, immediate e dirette, patrimoniali e/o non patrimoniali, del fatto illecito da risarcire.

Pertanto, nel caso in esame, non resta che rigettare, nel resto, la domanda non avendo l'attrice provato la fondatezza della pretesa (attraverso il deposito di idonea documentazione ovvero attraverso il ricorso al giuramento decisorio oppure a valida prova testimoniale sui fatti dedotti a base della domanda) e, comunque, non avendo fornito la prova dei fatti noti da cui risalire, con ragionamento presuntivo semplice, all'esistenza, in termini di ragionevole probabilità, dei fatti ignoti relativi alla portata di ulteriori danni.

Né in relazione alle ulteriori voci di danno, le quali non risultano documentate, dimostrate e riscontrabili, può farsi applicazione dell'art. 1226 c.c., trattandosi di norma di chiusura dettata a salvaguardia delle ipotesi di oggettiva impossibilità della prova, non di mera difficoltà dovuta ad inerzia della parte (v. Tribunale Roma, sez. XII, 24/03/2004). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è, infatti, rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (il che non ricorre nel caso in esame) e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (tra le più recenti: Cass. Civ. Sentenza 10 ottobre 2007, n. 21140, Cass. 12 aprile 2006 n. 8615, 18 agosto 2005 n. 16992, 10 luglio 2003 n. 10850).

Il convenuto va, dunque, condannato al risarcimento in favore dell'attrice per le causali fin qui esposte (danno biologico permanente, da invalidità temporanea totale e parziale, danno morale, danno



patrimoniale) delle somme di cui in dispositivo, già rivalutate all'attualità.

V. L'intervento della compagnia in giudizio è procedibile ed ammissibile. Esso, infatti, è stato effettuato prima della precisazione delle conclusioni, si fonda sul rapporto di garanzia col Condominio in dipendenza dell'infortunio per cui è causa e si esplicitato in domande formulate prima delle preclusioni istruttorie (v. sul punto, Cass. Civ., Sez. U, **Sentenza n. 10274 del 05/05/2009** secondo cui: *"Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma primo, cod. proc. civ., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo"*; Cass. Civ., Sez. 3, **Sentenza n. 11681 del 26/05/2014** secondo cui: *"La preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coesistente all'intervento stesso"*).

VI. Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della particolare novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n. 18352), della complessità delle indagini peritali (v. Cass., sez. lav., 29 maggio 1979, n. 3132), dell'esito finale e globale della lite (parziale accoglimento della domanda, Cass, sez. lav., 6 dicembre 2003, n. 18705 nonché Cass. civile 16162/2004 citata, soccombenza reciproca Cass. Civ. sent. n. 11193/2009), dei mutamenti del quadro giurisprudenziale di riferimento intervenuti nel corso del giudizi, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari,



sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, di un terzo, tra l'attrice ed il convenuto le spese e le competenze del giudizio.

Per la restante parte, il governo delle spese del presente giudizio segue la soccombenza ed, in assenza di specifica nota-spese, la liquidazione avviene come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e considerata l'esiguità dell'importanza e del numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione di minimi tariffari dell'indicato scaglione ridotti (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, **in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del *quid disputatum* mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del *decisum***).

Con decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 è stata prevista l'abrogazione delle "*tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico*", dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (24 gennaio 2012, n. 19).

Successivamente con legge 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25.3.2012, è stata disposta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto *de quo* (recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) stabilendosi l'ultrattività delle precedenti tariffe, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In precedenza la scrivente riteneva che le tariffe conservassero piena efficacia in relazione alle attività professionali di procuratore ed avvocato svolte antecedentemente al 24.1.2012 ed in epoca successiva al 25 marzo 2012 facendosi riferimento, ovviamente, per i diritti alla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, e per gli onorari alla tariffa in vigore al momento in cui l'attività difensiva si fosse esaurita. Per l'attività intermedia (periodo dal 24.1.2012 al 25 marzo 2012), riteneva che in assenza di decreto ministeriale dell'autorità vigilante, si potessero applicare le precedenti tariffe in via equitativa ed anche ex art. 2225 c.c., alla luce degli usi in senso lato consacrati nelle tabelle stesse.



Per l'attività successiva al 23.8.2012 riteneva che si potesse rifare al nuovo d. m. n. 140 del 20.7.2012. Nondimeno, le S.U. intervenute sul tema con **sentenza n. 17406 del 12.10.2012**, nel fornire un'interpretazione sistematica degli artt. 41 del d.m. e 9 del d.l. 24.1.2012 n.1 conv. in legge n.27 del 2012, adeguata coi principi generali della materia, hanno optato per l'applicabilità immediata dei parametri indicati nel decreto ministeriale alle liquidazioni giudiziali dei compensi successive al 23.8.2012, ancorchè le attività defensionali avessero avuto inizio e si fossero svolte in epoca precedente, quando erano vigenti le tariffe professionali abrogate.

Accedendo a tale impostazione ne deriva che al procedimento in esame dev'essere fatta applicazione, unicamente, dei nuovi parametri peraltro ulteriormente modificati con D.M. n. 55 del 10.3.2014.

Non luogo a provvedere nel rapporto processuale tra l'attore e l'interveniente non avendo l'attore esteso la domanda risarcitoria a quest'ultimo.

La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1) **dichiara** la contumacia del convenuto, Condominio –
[REDACTED] di Viale [REDACTED],
[REDACTED];

2) **accoglie**, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria formulata nei confronti del convenuto contumace che, per l'effetto, **condanna**, per le ragioni e causali di cui in motivazione, al versamento nei confronti della parte attrice delle seguenti somme, espresse all'attualità: 1) €. 10.587,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi compensativi-moratori al saggio legale



medio del **1,5%** dal fatto illecito (15.7.2009) al deposito della sentenza, oltre interessi corrispettivi al saggio legale dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo; **2) €. 193,68** a titolo danno emergente oltre interessi compensativi-moratori al saggio legale medio del **1,5%** dalla data media dell'esborso (15.3.2010) al deposito della sentenza, oltre interessi corrispettivi al saggio legale dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;

3) rigetta, per le ragioni esposte in motivazione, le ulteriori domande risarcitorie formulate dalla parte attrice nei confronti del Condominio;

4) dichiara la procedibilità e l'ammissibilità dell'intervento espletato [REDACTED], in persona del l.r.p.t.;

5) condanna la convenuta contumace al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice che, compensate di un terzo, liquida nella restante parte d'ufficio in **euro 133, 53** per spese vive ed **euro 2.000,00** per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;

6) nulla nel rapporto tra l'attrice e l'interveniente.

Così deciso in Civitavecchia, il 31.10.2015

Il Giudice Unico

(dott.ssa Maria Flora Febbraro)

